



COMUNE DI LOCULI

Provincia di Nuoro

Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 **Loculi**

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 17/03/2014 copia ufficio SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Affidamento in convenzione alla Cooperativa di tipo B) “Cooperativa Sociale Solidarietà 2008” per la gestione del servizio di “Cura e manutenzione del verde pubblico, piazze del centro abitato, parco pubblico, pulizia del cimitero, lavori di manutenzione straordinaria, pulizia dei cortili dei locali comunali”. CIG XD30CFB9B0.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il vigente T.U./EE.LL., approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267, in particolare gli artt. 107, 109 comma 2, 151, 183, e 192;

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto all’attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale;

Visto il Bilancio di previsione 2014, in corso di predisposizione;

Ritenuta la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito alla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

Visti :

- l’art. 107 del T.U. degli enti locali, in merito alle competenze dei Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi;
- l’art.183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- l’art.191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;

Visti:

- la legge 7 agosto 1990 n.241, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 11 febbraio 2005 n.15, e successive modifiche e integrazioni;
- il DPR 21 dicembre 2006 n.163, e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. 7 agosto 2007 n.5 e successive modifiche e integrazioni, in particolare la sentenza della Corte Costituzionale n.411 del 17/12/2008 che ha dichiarato l’illegittimità incostituzionale di alcuni articoli della L.R. n.05/2007;

Vista la Deliberazione della G.M. n. 20 del 03/03/2014 avente ad oggetto “Servizio manutenzione verde pubblico. Indirizzi al responsabile del servizio”;

Premesso che:

- le cooperative sociali denominate di tipo B, secondo il dettato dell’art. 1 della Legge quadro n. 381/91, hanno lo scopo di “perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”;
- tali cooperative possono pertanto essere qualificate come imprese aventi una duplice finalità sottoposte a doppio vincolo:

- a) o da un lato, imprese soggette alla logica del bilancio economico e del mercato, con competenze tecniche e professionali e con la necessità di investire in risorse umane e materiali;

- b) o dall'altro, imprese che perseguono la specifica finalità di offrire lavoro remunerato e stabile a persone svantaggiate;
- tali cooperative rappresentano pertanto una concreta opportunità per le politiche locali del lavoro a beneficio delle persone appartenenti alle categorie svantaggiate al fine di ricondurle in un reale circuito sociale e produttivo;
 - il consistente sviluppo di tali politiche nell'ultimo decennio, con il conseguente aumento dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, dimostra l'efficacia delle politiche di inclusione incardinate sul lavoro rispetto alle politiche di tipo assistenziale;

Preso atto della normativa vigente in materia e in particolare:

- Regolamento Comunitario del 12 dicembre 2002, n. 2204, che all'art. 5 dispone: "Promuovere l'occupazione è un obiettivo fondamentale delle politiche economiche e sociali della comunità e dei suoi Stati membri. Al fine di realizzare tale obiettivo, la Comunità ha elaborato una "Strategia europea per l'occupazione". La disoccupazione resta un grave problema di talune aree della Comunità e per determinate categorie di lavoratori l'inserimento nel mercato del lavoro è ancora particolarmente difficile. Appare pertanto giustificata l'adozione da parte delle autorità pubbliche di misure volte ad incentivare le imprese ad aumentare il loro livello occupazionale, in particolare a beneficio dei lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate";
- Decreto Legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, che all'art. 2 definisce "lavoratore svantaggiato" qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, ovvero qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri indicati all'art. 2 del Regolamento comunitario sopra indicato;
- Legge 8 novembre 1991, n. 381, che all'art. 4, comma 2, prevede che "le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa";
- L'art. 5 dispone inoltre che: "Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.... Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici, compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo...";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91, i rapporti tra l'ente pubblico e le cooperative sociali di tipo B risultano essere così strutturati:

- Comma 1 "Affidamento diretto e soglia di irrilevanza comunitaria": è prevista la derogabilità alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione e l'affidamento diretto, mediante stipula di convenzioni, per la fornitura di beni e servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, a condizione che tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;
- Comma 4 "Gara d'appalto e soglia di rilevanza comunitaria": per le forniture il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici non è prevista la derogabilità alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione ma gli enti pubblici potranno inserire nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate e con l'adozione di specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo;

Preso atto che l'Amministrazione Comunale intende affidare mediante trattativa diretta ad una Cooperative Sociali di tipo B) di cui alla Legge 381/91, in quanto la normativa di affidamento riporta quanto segue: l'art. 5, c. 1, della legge 8 novembre 1991 n. 381, in materia di cooperative sociali, consente agli enti pubblici ed alle società di capitali a partecipazione pubblica di stipulare "anche in deroga alla disciplina in materia di

contratti della p.a." apposite convenzioni con le cooperative sociali per la fornitura di "beni o servizi" diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato sia inferiore alla c.d. soglia comunitaria e purché tali convenzioni siano finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate. In altri termini, viene in rilievo la distinzione contenuta nella stessa legge 381 che all'art. 1 menziona le cooperative c.d. di tipo A aventi ad oggetto la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e quelle di tipo B, le quali svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le convenzioni di cui all'art. 5 possono essere stipulate con quest'ultima tipologia di cooperative, sempre che l'importo dell'affidamento non superi la soglia di rilevanza comunitaria. In mancanza delle condizioni specificate, l'utilizzo delle convenzioni in discorso non può ritenersi ammesso; parimenti è da escludersi l'applicabilità della disposizione richiamata in caso di indebito frazionamento degli importi degli affidamenti.

Vista la Deliberazione n. 34 Adunanza del 9 marzo 2011 dell' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture;

Precisato che gli Enti Pubblici, in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1 lettera B) – L. 381/91, il cui importo, al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, perché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone deboli e svantaggiate di cui all'art. 4 comma 1, L. 381/1991;

Richiamate la propria determinazione n.468 del 31/12/2013 con la quale nelle more della procedura di affidamento dell'incarico per lavori di manutenzione straordinaria verde pubblico 2013 si è provveduto all'impegno delle risorse disponibili nel bilancio di previsione di importo complessivo pari a € 35.794,38 secondo al seguente articolazione del bilancio di previsione 2013, c.c.:

Numero capitolo	Intestazione Capitolo	Importo budget in €
10982	Quota ente per manutenzione straordinaria verde pubblico 2013	15.794,38
10981	Manutenzione straordinaria verde pubblico 2013	20.000,00

Dato atto che attraverso la collaborazione con una cooperativa sociale di tipo B, l'Amministrazione comunale intende perseguire un triplice obiettivo:

- valorizzare e salvaguardare il centro abitato;
- l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale attraverso l'inserimento di persone svantaggiate e deboli;
- superare la loro condizione di svantaggio sociale e lavorativo;

Preso atto che la Cooperativa Sociale Solidarietà 2008 di Cagliari, con sede in Cagliari – via Freud n.2 - P.I. 03151170929 ha dato la disponibilità immediata, in data 07/03/2014, all'affidamento diretto del servizio di "Cura e manutenzione del verde pubblico, piazze del centro abitato, parco urbano, pulizia del cimitero, lavori di manutenzione straordinaria, pulizia dei cortili dei locali comunali" e che:

- risulta essere iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali al n. A189165, nella persona del suo Legale Rappresentante, Presidente Sig. Pierandrea Costa, nato a Cagliari il 03/06/1976, residente a Cagliari, Via Istria n.6;

- risulta essere iscritta alla sezione B dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali con il n. 224 in data 16/04/2008, giusta Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 12710 del 16/04/2008;

Ritenuto quindi opportuno provvedere in merito alla stipula di una convenzione per l'affidamento alla Cooperativa Cooperativa Sociale Solidarietà 2008 del servizio di: "Cura e manutenzione del verde pubblico, piazze del centro abitato, parco urbano, pulizia del cimitero, lavori di manutenzione straordinaria, pulizia dei cortili dei locali comunali", secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione Comunale;

D E T E R M I N A

In conformità alla premessa

Di prendere atto di quanto stabilito nella delibera della G.M. n. 20 del 03/03/2014, e di promuovere il ricorso alle cooperative sociali di tipo B e ai loro consorzi, quale strumento volto a favorire la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate, utilizzando l'affidamento diretto, con stipula della relativa convenzioni, per le forniture di beni e servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui

importo stimato, al netto dell'IVA, sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici;

Di affidare, per i motivi esposti in premessa, mediante affidamento in convenzione a cooperativa sociale di tipo b) ai sensi della legge 381/91, la gestione del servizio di "Cura e manutenzione del verde pubblico, piazze del centro abitato, parco urbano, pulizia del cimitero, lavori di manutenzione straordinaria, pulizia dei cortili dei locali comunali", alla Cooperativa Sociale Solidarietà 2008 di Cagliari, con sede in Cagliari – via Freud n.2 - P.I. 03151170929 che ha dato la disponibilità immediata e che:

- risulta essere iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali al n. A189165, nella persona del suo Legale Rappresentante, Presidente Sig. Pierandrea Costa, nato a Cagliari il 03/06/1976, residente a Cagliari, Via Istria n.6;

- risulta essere iscritta alla sezione B dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali con il n. 224 in data 16/04/2008, giusta Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 12710 del 16/04/2008;

Di dare atto che:

- il compenso spettante alla Cooperativa Sociale Solidarietà 2008 di Cagliari, per la gestione del servizio di cui sopra, è pari a € 34.966,84, Iva compresa;

- l'appalto di manutenzione verde pubblico trova copertura come da propria determinazione n.468 del 31/12/2013 con la quale, nelle more della procedura di affidamento incarico per lavori di manutenzione straordinaria verde pubblico, si è provveduto all'impegno di spesa delle risorse disponibili e che nel redigendo Bilancio di previsione trova copertura in conto residui sui seguenti capitoli di spesa:

Numero capitolo	Intestazione Capitolo	Importo budget in €
10982	Quota ente per manutenzione straordinaria verde pubblico 2013	14.966,84
10981	Manutenzione straordinaria verde pubblico 2013	20.000,00

Di approvare la convenzione che, nella formulazione integrale, si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione, pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa, avrà esecuzione dopo ricevuto il visto di regolarità contabile e l'attestazione sulla copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, come previsto dall'art. 6, comma 11, della L. 15/05/1997, n. 127

APPONE

Il Visto di regolarità Contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli n. _____ al n. _____ in data odierna.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)